

REPERTORIO N.129072

FASCICOLO N.39656

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici), questo giorno di lunedì 14 (quattordici) marzo.

In Imola (BO), Via Lasie n. 12/A, alle ore 14,10'.

Davanti a me **Dottor** Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al

Collegio Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

- **CASADIO FILIPPO**, nato a Imola (BO), il giorno 4 marzo 1948, domiciliato per la carica a Imola (BO), Via Lasie n. 12/A, che

interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"**IRCE - S.P.A.**" con sede in Imola (BO), Via Lasie n. 12/A, co-

stituita in Italia e di nazionalità italiana,

Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 82001030384,

P. IVA 00707431201,

capitale sociale Euro 14.626.560,00, interamente versato,

iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n.

266734 del R.E.A.;

comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

il quale mi chiede di redigere il verbale dell'adunanza del

Consiglio di Amministrazione della indicata Società, relativa-

mente ai primi due punti all'ordine del giorno.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor comparen-

te, il quale

Registrato a
Bologna 1°
Uff. Territoriale
il 24/03/2016
al N. 5258 1T
€. 356,00

DA' ATTO

- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato per oggi, in questi luoghi ed ora, mediante lettera raccomandate spedite in data 4 marzo 2016 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto ai sensi degli artt. 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e 144-undecies del regolamento Consob n. 11971/1999.

2. Adeguamento dello Statuto ai sensi dell'art. 150, comma 1, del TUF.

... (omissis)

- che, oltre al comparso CASADIO FILIPPO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Consiglieri Gianfranco Sepriano, Francesco Gandolfi Colleoni, Orfeo Dalla-
go e Francesca Pischetta;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Fabio Senese, Presidente, Adalberto Costantini e Donatella Vitanza;

Il Presidente

DICHIARA

pertanto la presente adunanza del Consiglio di Amministrazione validamente costituita ed atta a deliberare.

-.-.-.-

Prende la parola il Presidente, il quale, con il consenso una-

nime dei presenti, passa alla trattazione congiunta dei punti

1 et 2 all'Ordine del Giorno, rimandando la trattazione di

tutti gli altri punti ad un momento successivo alla delibera-

zione sui punti 1 et 2.

Il Presidente, iniziando a trattare i punti 1 et 2 all'Ordine

del Giorno, espone al Consiglio le motivazioni che rendono ne-

cessario procedere alla modifica dello statuto sociale al fine

di renderlo conforme a quanto previsto dalle modifiche recate

al TUF (D.Lgs. 58/1998) e al Regolamento Emittenti

(11971/1999) rispettivamente dall'art. 1 della Legge

12/07/2011 n. 120 e dalla delibera Consob 8/2/2012 n. 18098,

che stabiliscono il necessario equilibrio tra i generi nella

composizione dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sinda-

cale.

Illustra altresì le ragioni che rendono necessario procedere

alla modifica dello statuto sociale al fine di renderlo con-

forme all'art. 150 del citato TUF, così come sostituito dal-

l'art. 9.79 del D.lgs. 6/2003 e che prevede l'obbligo del Con-

siglio di Amministrazione di informare il Collegio Sindacale,

con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e

sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e

patrimoniale effettuate dalla società e dalle società control-

late.

Il Presidente chiarisce che trattandosi di modifiche necessa-

rie per adeguare lo statuto a disposizioni normative, e conte-

nendo l'art. 20 dello statuto espressa delega di competenza al

Consiglio di Amministrazione, lo stesso è competente ai sensi

dell'art. 2365 C.C. a deliberare in merito.

Quindi il Presidente propone di modificare gli articoli 15, 20

et 23 dello Statuto introducendo negli stessi particolari pre-

visioni che rendano possibile ottemperare a quanto previsto

dalla modifiche recate al TUF (D.Lgs. 58/1998) e al Regolamen-

to Emittenti (11971/1999) rispettivamente dall'art. 1 della

Legge 12/07/2011 n. 120 e dalla delibera Consob 8/2/2012 n.

18098, ed illustra ampiamente al Consiglio il testo proposto

dei suddetti articoli.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla proposta

modica statutaria.

Udita l'esposizione del Presidente, il Consiglio di Ammini-

strazione, per alzata di mano, alla unanimità

delibera

- conformemente alle proposte del Presidente, di modificare

gli articoli 15, 20 et 23 dello Statuto sociale come segue:

"Art. 15) La società è amministrata da un Consiglio di Ammini-

strazione, composto da un numero di componenti da 3 (tre) a 12

(dodici) membri. Il Consiglio di Amministrazione è nominato

dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dai

soci che siano complessivamente titolari di una quota di par-

tecipazione non inferiore a quanto disposto dal Regolamento

Emittenti della Consob, e che hanno l'onere di comprovare la

titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione

delle liste entro il termine di due giorni antecedenti

l'assemblea in prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a delibe-

rare sulla nomina degli amministratori sarà, di volta in vol-

ta, indicata la quota di partecipazione necessaria per presen-

tare la lista, in aderenza al Regolamento Emittenti della Con-

sob.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo

(per la cui definizione si rinvia alle norme di legge e rego-

lamento in materia) o aderenti ad un patto parasociale avente

ad oggetto azioni della società, non possono presentare né vo-

tare, direttamente, per interposta persona, o tramite società

fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di i-

neleggibilità e dev'essere in possesso dei requisiti di onora-

bilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regola-

mento.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati almeno pari

al numero minimo, e non superiore al numero massimo meno uno,

degli amministratori che possono essere nominati in conformità

al presente statuto, elencati in ordine progressivo, dei quali

un numero almeno pari a quello disposto dal Testo Unico della

Finanza, regolamenti di autorità di vigilanza e/o codici di

comportamento di società di gestione del mercato, in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dalle citate norme.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di presentazione, i soci che la presentano devono depositare: un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la carica irrevocabilmente, condizionatamente alle loro nomine, e attestano, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale prevista dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste per la cui presentazione non siano state osservate le disposizioni del presente articolo si considerano come non presentate.

Nel caso dovessero essere presentate e ammesse due o più li-

ste, il numero degli amministratori sarà uguale a quello dei candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti più uno.

In questo caso, all'esito delle votazioni, risulteranno eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia, in alcun modo, collegata con i soci della lista risultata prima per numero di voti.

L'amministratore espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamenti di autorità di vigilanza e/o codici di comportamento di società di gestione del mercato.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, i candidati del genere più rappresentato che siano stati eletti per ultimi nell'ambito dell'ordine progressivo previsto dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti dagli esponenti del genere meno rappresentato che non siano stati eletti, tratti dalla medesima lista e secondo l'ordine progressivo in numero tale che venga comunque assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero ammessa alla votazione, una sola lista, il numero di amministratori sarà pari al numero di candidati di detta lista, i quali verranno nominati amministratori.

In caso di parità di voti ottenuti da più liste, determinante ai fini del procedimento di elezione, si procederà a nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea.

In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare sia la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori il cui mandato sia giunto a scadenza sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano, per qualsiasi motivo, a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindaca-

le, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora si tratti del componente espresso dalla lista di minoranza, la sostituzione viene effettuata prioritariamente con i candidati tratti, secondo l'ordine progressivo ed in osservanza alle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi, dalla lista cui apparteneva l'amministratore cessato e che siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Se, per dimissioni o altre cause, viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, cessa l'intero consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in vigore" ;

" Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limiti, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è competente in materia di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice

civile, di istituzione e di soppressione di sedi secondarie, di adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, nonché di riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio e nel caso previsto dall'art. 2446, ultimo comma, del codice civile. Si applica in tali casi l'art. 2436 Cod.Civ.

Il Consiglio potrà delegare in parte le sue attribuzioni al Presidente e/o al o agli Amministratori Delegati e/o al comitato esecutivo se nominato, e/o al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare uno o più procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, determinandone gli emolumenti e i limiti di rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari o mediante comunicazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. " ;

" Art. 23) L'assemblea della società elegge un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. Ai soci di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. La nomina del Collegio

Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una contenente i tre nominativi dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra contenente i due nominativi dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere tra loro diverso sia ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, sia ai due posti della sezione relativa ai supplenti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quanto disposto dal Regolamento Emittenti della Consob, e che hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due giorni antecedenti l'Assemblea in prima convocazione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci sarà di volta in volta indicata la quota di partecipazione necessaria per presentare la lista, in aderenza al Regolamento Emittenti della Consob. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per la cui definizione si rinvia alle norme di legge e regolamento in materia), o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare

né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; a pena di ineleggibilità o decadenza, ciascun Sindaco deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento, ricoprire incarichi di Sindaco effettivo in non più di cinque emittenti (per la cui definizione si rinvia alle norme di legge e regolamento in materia) ed incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V,VI e VII del codice civile nel limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge e/o regolamento. I Sindaci effettivi e supplenti uscenti di carica sono rieleggibili. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di presentazione, i soci che la presentano devono depositare: un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la carica irrevocabilmente, condizionatamente alle loro nomine, ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per l'assunzione della ca-

rica, ricorrendone i presupposti, la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza. Le liste per la cui presentazione non siano state osservate le disposizioni del presente articolo si considerano come non presentate.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata, secondo le norme di legge e regolamento in vigore, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;

3. in caso di parità di voti ottenuti da più liste, determinante ai fini del procedimento di elezione, si procederà a nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, dopo la prima. Qualora

venza presentata un'unica lista risulteranno eletti, a maggio-

ranza relativa, i candidati indicati in detta lista e la pre-

sidenza spetterà al primo candidato.

In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non

fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con

il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le

maggioranze di legge, nel rispetto della normativa vigente in

materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o

dallo statuto, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente

appartenente alla medesima lista di quello cessato secondo

l'ordine di numerazione progressiva, assicurando altresì

l'osservanza della disciplina vigente in materia di equilibrio

tra generi. Qualora non sia possibile procedere alle sostitu-

zioni nel rispetto dei suddetti criteri, verrà convocata

un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che de-

libererà a maggioranza relativa, nel rispetto della normativa

vigente in materia di equilibrio tra i generi e ove possibile

del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, del Codice Civi-

le provvede alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti ne-

cessari per l'integrazione del collegio come segue, fermo re-

stando il rispetto della disciplina pro tempore vigente ine-

rente l'equilibrio tra generi: qualora si debba procedere alla

sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, la nomina avviene nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I poteri, i doveri e le funzioni del Collegio Sindacale e dei suoi componenti sono regolati secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale, ove vi consenta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. Si applica in tal caso l'art.17 ultimo comma.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento in vigore" .

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la trattazione dei punti 1 et 2 all'Ordine del Giorno, essendo le ore 14,30.

A questo punto, il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, prosegue con la trattazione degli altri punti all'Ordine del Giorno la cui verbalizzazione viene effettuata con verbale a parte.

-.-.-

Il comparante mi consegna quindi il testo coordinato dello **statuto sociale** che si allega al presente atto sotto la **lette-**

ra "A", omissane la lettura per espressa volontà della parte.

-.-.-.-.-

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, il Consiglio viene chiuso essendo le ore 14,30 relativamente ai detti punti all'ordine del giorno e proseguendo per la trattazione degli ulteriori punti.

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le **ore 14,30**.

Consta di 4 (quattro) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 13 (tredici) intere e parte della quattordicesima.

F.TO: FILIPPO CASADIO

F.TO: CARLO VICO NOTAIO